

COMUNE DI CASTELLO TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COM.LE

**Approvato con delibera consiliare n. 30 dd. 28.11.2013 e
modificato con delibera consiliare n. 22 dd. 27.04.2016
modificato con delibera consiliare n. 14 dd. 29.03.2021
modificato con delibera consiliare n. 20 dd. 08.08.2024 (aggiunto comma 3
all'art. 3 comma 2 lettera c)
modificato con delibera consiliare n. 19 dd. 13.07.2026 (abrogato art. 3
comma 2 lettera c)**

COMUNE DI CASTELLO TESINO

- Provincia di Trento –

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO CIVICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Richiami normativi.

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Castello Tesino e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332.

Art. 2

Decreto Commissario Usi Civici

Le terre comprese e rientranti nella categoria suindicata ed oggetto del presente regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel Decreto di assegnazione di data 23.04.1952 del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928 n. 332.

Art. 3

Diritti d'uso civico riconosciuti.

I diritti della popolazione residente sulle terre suddette sono i seguenti:

1. DIRITTO DI PASCOLO

Con ogni sorta di bestiame svernato nel Comune e precisamente:

- a) pascolo casalingo in ogni stagione dell'anno,
- b) pascolo mediante alpeggio estivo sulle malghe,

2. DIRITTO DI LEGNATICO:

- a) da combustibile mediante:
 - raccolta di legna secca e morta e cascami di legna (cimali, ramaglie);
 - assegno di parti boschive;
 - sorteggio annuale;
- b) da opera, mediante assegno di piante in piedi per costruzione, ricostruzione o riparazione di case, fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Castello Tesino, sia in paese che sui monti (masi);
- c) 

Art. 4

Requisiti per il godimento.

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927 n. 1766 e del presente Regolamento spetta, secondo legge, ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente, aventi dimora abituale nel Comune.

Art. 5

Ampiezza del diritto.

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (*).

Art. 6

Nucleo familiare.

¹ (con delibera di C.C. n. 19 dd. 13.07.2026 abrogato art. 3 comma 2 lettera c)

Il "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 4.

Art. 7

Capofamiglia.

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia.
2. Si considera "capofamiglia" chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

Art. 8

Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico.

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è di norma gratuito.
2. Il Comune per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. A tale scopo, il Consiglio Comunale potrà provvedere alla rideterminazione del corrispettivo che sarà richiesto annualmente ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 9

Domanda annuale

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

Art. 10

Esame delle domande

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed esaminate dalla commissione di cui all'art. 17. La commissione assume ogni decisione in merito alle richieste.
2. Avverso le decisioni della commissione può essere proposta, entro 30 (trenta) giorni, opposizione alla Giunta comunale.

CAPO II
USO CIVICO DI LEGNATICO

- A) DIRITTO DI LEGNATICO** necessario per la costruzione, ricostruzione o riparazione di case, fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Castello Tesino, sia in paese che sui monti (masi).

Art. 11

Determinazione quantitativi.

1. L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del piano economico dei beni silvo pastorali , i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.
2. In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati saranno determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 12

Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazione.

1. I titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 17, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un quantitativo di legname da opera per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione della propria famiglia, qualora ne siano sprovvisti.
2. Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello necessario per la costruzione, ricostruzione o riparazione di case, fienili, stalle, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Castello Tesino, sia in paese che sui monti (masi), comunque nel rispetto dei parametri indicati nell'allegato prospetto.
3. Per i figli prossimi a contrarre matrimonio la Giunta comunale potrà concedere il legname occorrente per la ristrutturazione o costruzione di un nuovo appartamento.
4. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di 5 (cinque) anni dalla avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo

familiare, ovvero in caso di trasferimento di residenza del nucleo familiare o vendita dell'immobile, entro il limite di anni 10 dall'erogazione del legname.

Art. 13

Manutenzione ordinaria e straordinaria casa di abitazione

Il titolare del diritto, capofamiglia di cui all'art. 7, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di proprietà limitatamente ad una sola unità abitativa, nonché il legname necessario per la costruzione di una legnaia, secondo il relativo progetto. Il quantitativo di legname per l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo viene assegnato nel rispetto dei parametri indicati nell'allegato prospetto.

Art. 14

Manutenzione ordinaria e straordinaria di masi, stalle e fienili, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi.-

Il titolare del diritto di uso civico può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria di masi, stalle e fienili, legnaie, baracche ad uso deposito attrezzi e degli elementi in legno, scandole comprese, degli edifici necessari per il ricovero del bestiame e la conservazione dei prodotti agricoli, per l'abitazione stagionale (maso), mantenendo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale.

Art. 15

Modalità di richiesta.

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve presentare apposita domanda al Comune di Castello Tesino, usufruendo del modulo fornito dallo stesso.
2. Per i lavori soggetti a concessione di edificare o autorizzazione edilizia vale il progetto autorizzato dall'amministrazione comunale ed il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e su sopralluogo della commissione di cui all'articolo seguente. Le domande presentate successivamente all'avvenuto inizio dei lavori saranno prese in considerazione nella successiva sessione.

Art. 16

Commissione Comunale Usi Civici.

1. Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una commissione Comunale, avente funzione consultiva, composta dai seguenti membri:
 - a) sindaco o assessore delegato (presidente di diritto)
 - b) custodi forestali comunali;
 - c) da due consiglieri comunali, nominati dal Consiglio comunale.
2. Funge da segretario della commissione un custode forestale o altro membro della stessa.

Art. 17

Compiti della Commissione.

1. Alla suddetta commissione spetta:
 - a) elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure.
 - b) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento.
 - c) recarsi in sopralluogo per verificare se esistono le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi.
 - d) vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo, le modalità stabilite dal presente regolamento.
 - e) esprimere pareri sulle domande, predisponendo una relazione da sottoporre alla Giunta comunale.
 - f) segnalare all'autorità forestale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza, nonché alla Giunta comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 18

Bolletta di autorizzazione.

Ad ogni utente sarà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 19

Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco.

Il censita, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:

- a) porre in opera il legname secondo i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia;
- b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;

- c) il legname concesso, per uso interno, dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso.

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE.

Art. 20

Titolari del diritto.

1. Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
 - a) legna raccoglitrice.
 - b) sorti legna.
 - c) porzioni boschive.

Art. 21

Quantitativo legna da ardere da assegnare

E' demandato alla Giunta comunale sentito il parere della commissione usi civici il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia in relazione ai bisogni della famiglia ed ai membri del nucleo familiare, in rapporto alle disponibilità ed al numero di utenti che hanno fatto apposita domanda.

Art. 22

Sorteggio annuale. Operazione di esbosco.

1. L'assegno agli utenti della legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso le sedi frazionali in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.
2. L'Amministrazione comunale, in accordo con l'ufficio distrettuale delle foreste, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.
3. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le "sorti legna" non asportate, senza alcun avviso, passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.

4. E' demandata ai custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto e sorteggiati.

Art. 23

Legna raccoglitticia.

1. Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccoglitticia esistente nei boschi.
2. Per legna raccoglitticia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo.

Art. 24

Sorveglianza.

1. Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.
3. Deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.
4. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spetta alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dei custodi forestali e degli agenti di polizia municipale.

CAPO III

CONCESSIONE DI PARTI BOSCHIVE NEI BOSCHI CEDUI COMUNALI.

Art. 25

Finalità della concessione

1. La concessione delle porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere.

2. Con la concessione è intesa la rinuncia da parte del concessionario e del suo nucleo familiare di ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

Art. 26

Aree soggette a concessione

1. Possono essere assegnate in concessione le porzioni boschive individuate dagli atti in possesso al comune, a condizione che:
 - non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;
 - non necessitino di particolari interventi selvicolturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;
 - sia possibile soddisfare le altre richieste di uso civico di legnatico da ardere.
2. Tali condizioni saranno accertate mediante specifico parere dell'autorità forestale.

Art. 27

Durata della concessione

- 1 Il Comune si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico, o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di revocare in qualsiasi momento la concessione.
- 2 E' vietata la subconcessione della porzione boschiva.
- 3 E' vietato lo scambio di porzioni boschive.
4. La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del concessionario e del suo nucleo familiare. E' pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole porzioni boschive.
5. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della porzione boschiva.

Art. 28

Corrispettivo di concessione

Il corrispettivo annuo di concessione per ciascuna porzione boschiva è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento dal Consiglio comunale.

Art. 29

Quantitativi utilizzabili

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare il

perseguimento degli obiettivi fissati dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune.

2. Il concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella porzione boschiva un quantitativo di legna da ardere superiore a quello fissato secondo le modalità determinate dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 30

Utilizzazioni di legna da ardere

Il Concessionario che intende utilizzare i prodotti legnosi della porzione boschiva dovrà preventivamente richiedere ai custodi forestali la bolletta indicante il quantitativo massimo di legna da asportare.

Art. 31

Obblighi dei Concessionari

Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di assestamento dei beni silvopastorali vigente e, per quanto non espressamente regolamentato nel piano stesso, nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 32

Danni

1. Il Comune, anche su segnalazione dei custodi forestali, richiederà ai concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai concessionari interessati la relativa spesa.

Art. 33

Obblighi del Comune

Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dei custodi forestali e degli agenti di polizia municipale.

Art. 34

Decadenza e revoca della concessione

1. Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:
 - a) con il decesso del concessionario;
 - b) con la rinuncia del concessionario;
 - c) se il concessionario trasporta definitivamente la sua residenza in altro Comune;
 - d) qualora non sia pagato da parte del concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il corrispettivo annuo;

Art. 35

Sanzioni

Il concessionario che non rispetta le indicazioni di cui all'art. 27 e 28 del presente regolamento incorre, per ciascuna delle violazioni, nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'importo minimo di euro 100 e massimo di euro 500.

Oltre alla sanzione amministrativa, al concessionario verrà sospesa l'autorizzazione al taglio del quantitativo stabilito dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 11. Qualora il quantitativo di legna da ardere tagliato superi quello indicato nell'art. 11, l'assegnazione sarà sospesa per il periodo che verrà indicato dalla commissione, su proposta del custode forestale di zona. Sarà inoltre addebitato il valore del legname tagliato ed asportato in assenza di autorizzazione, sulla base del prezzo medio di mercato dell'anno di riferimento, determinato dall'Amministrazione comunale, sentita l'autorità forestale.

Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente regolamento.

CAPO IV USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 36

Uso civico di pascolo.

I terreni pascolavi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Art. 37

Zone bandite dal pascolo.

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'autorità forestale.
2. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'albo comunale per 30 (trenta) giorni e consultabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

Art. 38

Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo.-

1. Sulla base delle determinazioni stabilite in sessione forestale, la Giunta comunale fissa annualmente, per ogni famiglia in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO V

USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Art. 39

Domanda per la raccolta di stame e di erba.

1. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

Art. 40

Esame domande.

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 41

Utilizzazione dei prodotti accordati.

Lo strame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 42

Norme tecniche.

1. La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (P.M.P.F.), vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Art. 43

Asporto dello strame dai boschi.

Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

Art. 44

Bolletta di autorizzazione.

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO VI

DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Art. 45

Modalità e limiti.

1. Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall' Amministrazione comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 7 del 24.10.2007 e successive modificazioni.
2. L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 **Sanzioni.**

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall' art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, fissando il minimo in euro 100,00 ed il massimo in euro 500,00, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627.

Art. 47 **Verbali di contravvenzione.**

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Art. 48 **Incaricati della sorveglianza.**

Gli agenti forestali, nonché i custodi e agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 49 **Transito sulle strade forestali.**

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art.3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 11 del 23.05.2007 e successive modificazione.

Art. 50

Abrogazioni norme anteriori.

Le disposizioni regolamentari anteriori od in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 51

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 54 L.R. 1/93 e ss. mm.

* Il testo dell' art. 1021 del C.C. è il seguente:

"1021. (Uso) - Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto. –

TABELLA PER ASSEGNAZIONE LEGNAME USO CIVICO.

1 Tetto struttura portante al mq.	mc. 0.100
1 Tavolato tetto al mq.	mc. 0.033
1 Listoni per doppio tavolato al mq	mc. 0.010
1 Pavimento portante al mq.	mc. 0.133
1 Pareti Portanti al mq.	mc. 0.055
1 Pavimento non portante al mq.	mc. 0.033
1 Scuri o balconi	mc. 0.130
1 Finestre	mc. 0.170
1 Porte interne	mc. 0.185
1 Porta entrata	mc. 0.365
1 Porta poggiolo	mc. 0.290
Scuri poggiolo	mc. 0.235
Rampa scale	mc. 0.500
Poggioli al m. lineare	mc. 0.050
Abbaino normale	mc. 0.500
Abbaino grande	mc. 1.500
Porta garage	mc. 0.415
Baracche deposito attrezzi a 1 ala al (mq.)	mc. 0.180
Baracche deposito attrezzi a 2 ali al (mq.)	mc. 0.200
Recinzione esterna al metro lineare	mc. 0.010
Tamponamenti esterni al mq.	mc. 0.033